

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 668)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro delle finanze**

(VALSECCHI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTEOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1972

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunità stessa da un lato, e l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera dall'altro, concernenti i settori di competenza della predetta Comunità, firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972

ONOREVOLI SENATORI. — La decisione delle Comunità di stabilire più strette relazioni commerciali ed economiche con i Paesi della « Zona europea di libero scambio » (EFTA) non candidati all'adesione è stata presa al fine di salvaguardare il regime di libero scambio esistente fra i Paesi membri dell'EFTA, che sarebbe stato spezzato a seguito

dell'adesione di alcuni di essi alle Comunità europee (e pertanto dell'adozione, da parte dei Paesi aderenti, della tariffa esterna comune) ove non si fosse deciso di estendere detto regime anche agli attuali membri della Comunità e all'Islanda.

La necessità di non instaurare a seguito dell'adesione nuove barriere agli scambi eu-

ropei ha rappresentato pertanto un principio fondamentale dei negoziati tra le Comunità ed i Paesi EFTA non candidati. A tali negoziati sono stati d'altra parte costantemente associati i Paesi aderenti sia sotto forma di consultazioni tenute in applicazione delle procedure interinali previste dal Trattato di adesione, sia di riunioni di lavoro congiunte.

Date le diverse esigenze e la particolare situazione di ognuno dei Paesi in questione, le Comunità hanno concluso con ciascuno di essi Accordi separati: due per ogni Paese, uno relativo ai prodotti CEE ed uno relativo ai prodotti CECA. Tali Accordi si compongono tuttavia di un corpo di regole sostanzialmente comuni (che definiscono l'essenziale del regime di libero scambio, le clausole di salvaguardia, le procedure di gestione, le regole di origine, ecc.) cui si affiancano disposizioni particolari per ogni singolo Paese, proprie a risolvere taluni specifici problemi.

Detti Accordi sono stati firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972 con l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera; quelli conclusi dalla CEE non hanno richiesto l'intervento degli Stati membri e pertanto non formano oggetto del presente disegno di legge, essendo già vincolanti ai sensi dell'articolo 228 del Trattato di Roma; quelli invece per i prodotti carbo-siderurgici sono stati conclusi dalla CECA e dagli Stati membri da una parte e dai singoli Stati non candidati all'adesione dall'altra, in quanto gli Stati membri mantengono, in base al Trattato istitutivo, la propria competenza in materia di politica commerciale. Accordi analoghi sono stati negoziati con la Finlandia ma essi sono stati sinora solo parafati.

L'obiettivo è quello della instaurazione di una zona di libero scambio industriale tra le Comunità ed i Paesi non aderenti, da realizzarsi durante un periodo transitorio in cinque tappe, secondo lo stesso calendario previsto dal Trattato di adesione (tranne che per taluni prodotti sensibili — come i prodotti del settore cartario, gli acciai speciali, eccetera — per i quali il ritmo di smobilitazione è diverso). Durante tale pe-

riodo transitorio il regime di libero scambio tra i tre Paesi EFTA aderenti e i non candidati verrà mantenuto.

È inoltre da rilevare che, sebbene gli Accordi coprano attualmente solo il libero scambio commerciale, è prevista la possibilità per le parti di chiederne l'estensione ad altri campi di cooperazione economica e le relative procedure sono già state indicate nei testi degli Accordi.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ACCORDI

INSTAURAZIONE DEL LIBERO SCAMBIO.

La smobilitazione dei dazi verrà effettuata — come si è già detto — in cinque tappe del 20 per cento l'una, secondo lo stesso calendario del Trattato di adesione (1° aprile 1973 - 1° gennaio 1974 - 1° gennaio 1975 - 1° gennaio 1976 - 1° luglio 1977); il dazio di base sarà quello effettivamente applicato il 1° gennaio 1972. Lo stesso ritmo sarà seguito per le tasse di effetto equivalente a dazi: la prima riduzione, del 40 per cento, sarà tuttavia effettuata il 1° gennaio 1974. I dazi all'esportazione e le misure di effetto equivalente saranno eliminati al più tardi il 1° gennaio 1974; le restrizioni quantitative all'importazione il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente il 1° gennaio 1975.

La soppressione progressiva dei dazi doganali si applica anche a quelli di carattere fiscale, che le Parti possono naturalmente trasformare in tasse interne. Tuttavia la Svizzera, il Portogallo e l'Islanda sono stati autorizzati a mantenere taluni dazi fiscali fino al 1980.

Le disposizioni tariffarie degli Accordi sono condizionate da due importanti riserve, in quanto la Comunità mantiene la facoltà di modificare — tenendo conto in modo adeguato degli interessi dell'altra parte — il regime previsto dall'Accordo in caso di stabilimento di una regolamentazione specifica o di modifica della regolamentazione esistente, in materia di politica agricola e in caso di adozione di una definizione co-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mune dell'origine per i prodotti petroliferi, di decisioni in materia di politica commerciale comune per tali prodotti o di stabilimento di una politica energetica comune. Le controparti hanno ovviamente analoga facoltà in casi comparabili.

FUNZIONAMENTO DEGLI ACCORDI.

In materia fiscale, sono vietate le misure o le pratiche che creino una discriminazione tra i prodotti di una Parte e i prodotti similari dell'altra, nonchè — al momento dell'esportazione — i ristorni di imposte superiori all'ammontare dell'imposta effettivamente pagata.

A partire dal 1975 saranno inoltre vietati i ristorni di dazi doganali (regola del *no draw back*).

I pagamenti e i crediti a breve e medio termine relativi a transazioni commerciali non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione di cambio o amministrativa.

Le Parti contraenti possono mantenere in deroga alle disposizioni dell'Accordo, restrizioni o divieti di importazione, esportazione o transito giustificate da ragioni di ordine pubblico, moralità, sicurezza pubblica, protezione sanitaria e difesa del patrimonio artistico. Esse possono inoltre prendere le misure necessarie in materia di divieto di divulgazione di notizie contrarie agli interessi nazionali, di commercio di armi, nonchè tutte le misure essenziali per la loro sicurezza in caso di guerra o grave tensione internazionale.

In materia di regole di concorrenza, le disposizioni degli Accordi si ispirano da vicino a quelle previste dal Trattato di Roma. Sono infatti vietate le intese tra le imprese tendenti a restringere il libero gioco della concorrenza, lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti, gli aiuti pubblici che falsino la concorrenza.

Dato il carattere degli Accordi — che si limitano ad istituire una zona di libero scambio — una attenzione particolare è stata riservata ai *meccanismi di salvaguardia*, i quali dovranno assicurare che l'instaurazione del libero scambio avvenga senza pro-

vocare distorsioni nelle correnti di traffico o arrecare pregiudizio all'attività economica delle Parti. È stata pertanto prevista la possibilità di fare ricorso a misure di salvaguardia in caso di difficoltà settoriali o regionali, pratiche di *dumping*, distorsioni di traffico dovute a disparità tariffarie (le Parti mantengono infatti ciascuna la propria tariffa esterna), difficoltà di bilancia di pagamenti, aiuti all'esportazione.

Le misure di salvaguardia che una delle Parti intende adottare devono essere immediatamente notificate al Comitato misto previsto dall'Accordo e esaminate in tale sede. Solo in casi particolari, che impongano un intervento immediato e per i quali è esclusa la possibilità di un esame preventivo, le Parti possono adottare misure di salvaguardia prima di notificarle al Comitato misto. Le misure adottate devono comunque apportare il minor turbamento possibile al funzionamento dell'Accordo.

Al fine di consentire agli Stati membri di adottare — ove necessario — misure di salvaguardia sul piano nazionale, le Comunità si sono riservate infine la possibilità di dare alle proprie misure di salvaguardia una applicazione regionale.

Sul piano istituzionale, gli Accordi si limitano a creare in ciascun caso un Comitato misto, che si riunisce due volte l'anno e nei casi d'urgenza, incaricato di gestire il libero scambio (in particolare le questioni doganali e le regole di origine) nonchè di esaminare eventuali richieste di sviluppo degli Accordi.

REGOLE DI ORIGINE.

Le regole di origine previste dagli Accordi si ispirano molto da vicino a quelle già in vigore nell'ambito della Convenzione di Yaoundé, con taluni aggiustamenti — in senso più liberale — resi necessari dai sistemi di produzione seguiti nei Paesi non candidati (è la prima volta che le Comunità concludono un accordo commerciale con Paesi a struttura economica paragonabile alla propria).

Un principio fondamentale delle regole di origine adottate è che esse si applicheranno non solo agli scambi tra le Comunità ed i Paesi non candidati, ma anche agli scambi tra questi ultimi.

PRODOTTI CECA.

Gli accordi concernenti i prodotti CECA riproducono le stesse disposizioni previste per i prodotti CEE, sia in materia tariffaria che di funzionamento degli accordi e di clausole di salvaguardia.

Disposizioni particolari sono state adottate tuttavia in materia di prezzi. Tre dei Paesi non candidati (Austria, Portogallo e Svezia) si sono infatti dichiarati disposti ad applicare nei loro rapporti con la Comunità regole analoghe a quelle previste dall'articolo 60 del Trattato CECA. Da parte loro, la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati ad estendere le regole del suddetto articolo alle transazioni effettuate dalle im-

prese comunitarie sui mercati dei Paesi in questione.

A tal fine i necessari poteri di controllo e di sanzione sulle imprese comunitarie sono stati affidati alla Commissione, che ha firmato gli Accordi insieme ai Paesi membri. Il controllo sulle imprese dei Paesi non candidati spetterà invece, ovviamente, alle competenti autorità di questi ultimi.

L'Accordo con la Svizzera (l'Islanda non ha produzione carbo-siderurgica) prevede invece, in quanto tale Paese non ha accettato di sottoporsi all'obbligo in questione, una speciale clausola di salvaguardia in caso di distorsioni di concorrenza dovute alla differente politica seguita dalle Parti in materia di prezzi.

È da ricordare infine che con l'Austria è stato concluso un *Accordo interinale* per i prodotti CEE ed un *Accordo interinale* per quelli CECA, che sono entrati in vigore il 1° ottobre 1972 e che prevedono la riduzione dei dazi del 30 per cento da effettuarsi come anticipazione sulle riduzioni disposte dall'Accordo globale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono approvati i seguenti Accordi internazionali concernenti i settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972:

a) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica d'Austria dall'altro, con Allegato, Protocolli 1 e 2 e Atto finale;

b) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda, con Allegato e Atto finale;

c) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica portoghese dall'altro, con Allegato, Protocolli 1 e 2 e Atto finale;

d) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e il Regno di Svezia dall'altro, con Allegato, Protocollo e Atto finale;

e) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, con Allegato e Atto finale.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 33, 7, 33, 33 e 31 degli Atti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 1.

ALLEGATI

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DALL'ALTRO

IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, il REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO DI NORVEGIA, il REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e

la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
da un lato, e

la REPUBBLICA D'AUSTRIA,
dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria concludono un Accordo concernente i settori di competenza di tale Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:

Articolo 1

1. Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato, originari di tale Comunità e della Repubblica d'Austria.

2. Esso sostituisce l'Accordo interinale tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna.

Articolo 2

1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunità e l'Austria.

2. Fatte salve le riduzioni tariffarie effettuate in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2 dell'Accordo interinale tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna, i dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:

— il 1° gennaio 1974 ogni dazio è portato al 60 per cento del dazio di base;

— le successive tre riduzioni, del 20 per cento ciascuna, si effettuano:

il 1° gennaio 1975;

il 1° gennaio 1976.

il 1° luglio 1977.

Per quanto riguarda gli scambi tra l'Irlanda e l'Austria, una prima riduzione viene effettuata il 1° aprile 1973 per portare tutti i dazi doganali all'importazione all'80 per cento dei dazi di base.

Articolo 3

1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.

Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.

2. La Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno unito possono mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'« Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati », stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunità europee, e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.

Articolo 4

1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 2 ed al Protocollo n. 1, è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 2 ed al Protocollo n. 1, sono applicati, arrotondando al primo decimale.

Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5 dello « Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati », stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'articolo 2 ed il Protocollo n. 1 sono applicati, arrotondando al quarto decimale.

Articolo 5

1. Nessuna nuova tassa d'effetto equivalente dei dazi doganali all'importazione sarà introdotta negli scambi tra la Comunità e l'Austria.

2. Le tasse d'effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione introdotte negli scambi tra la Comunità e l'Austria, a partire dal 1° gennaio 1972 sono soppresse con l'entrata in vigore dell'Accordo.

Ogni tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1° gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima con l'entrata in vigore dell'Accordo.

3. Fatte salve le riduzioni effettuate in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2 dell'Accordo interinale tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna, le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il seguente calendario:

— ogni tassa è portata, al più tardi entro il 1° gennaio 1974, al 60 per cento dell'aliquota applicata il 1° gennaio 1972;

— le tre successive riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate:

il 1° gennaio 1975;

il 1° gennaio 1976;

il 1° luglio 1977.

Per quanto riguarda gli scambi tra l'Irlanda e l'Austria, una prima riduzione viene effettuata il 1° aprile 1973 per portare tutte le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione all'80 per cento del dazio di base.

Articolo 6

Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunità e l'Austria.

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi il 1° gennaio 1974 al più tardi.

Articolo 7

Il Protocollo n. 1 determina il regime tariffario e le modalità applicabili a taluni prodotti.

Articolo 8

Le disposizioni che fissano le regole di origine per l'applicazione dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna, valgono anche per il presente Accordo.

Articolo 9

La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabile ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sponderne l'applicazione notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.

Articolo 10

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e l'Austria.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppressi il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1° gennaio 1975.

Articolo 11

A partire dal 1° luglio 1977 i prodotti originari dell'Austria non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro.

Articolo 12

L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.

Articolo 13

L'Accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'Accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.

Articolo 14

Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente od indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad esse applicate, direttamente od indirettamente.

Articolo 15

I pagamenti relativi agli scambi di merci, così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Austria, non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.

Articolo 16

L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimilata al commercio tra le Parti contraenti.

Articolo 17

Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

- a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
- b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
- c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 18

1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.

2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo.

La Parte contraente la quale reputi che l'altra Parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'Accordo, può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui allo articolo 24.

Articolo 19

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e l'Austria:

i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;

iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

2. La Parte contraente la quale reputi che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Articolo 20

1. La Comunità estende, per i prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles, di cui all'Accordo, l'applicazione dell'articolo 60 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e delle sue decisioni d'applicazione alle vendite delle imprese, soggette alla sua giurisdizione, in territorio austriaco, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto per le forniture verso il territorio austriaco.

2. In materia di prezzi l'Austria garantisce per quanto riguarda le forniture sia in territorio austriaco che nel Mercato comune dei prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles di cui all'Accordo da parte delle imprese soggette alla sua giurisdizione:

- l'osservanza del divieto di concorrenza sleale,
- l'osservanza del principio di non discriminazione,
- la pubblicità dei prezzi alla partenza dal punto di parità scelto e delle condizioni di vendita,
- l'osservanza delle norme d'allineamento,

assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto.

L'Austria adotta le misure necessarie per realizzare, in maniera continua i medesimi effetti di quelli ottenuti dalle decisioni d'applicazione adottate dalla Comunità in tale materia.

Per quanto riguarda le forniture nel Mercato comune, l'Austria garantisce anche l'osservanza delle decisioni della Comunità che vietano l'allineamento su offerte in provenienza da taluni Paesi terzi, tenendo conto delle disposizioni transitorie relative all'adesione della Danimarca e della Norvegia alla Comunità.

Per quanto riguarda le forniture nel mercato irlandese, l'Austria assicura inoltre l'osservanza delle disposizioni transitorie che disciplinano l'adesione dell'Irlanda alla Comunità e che limitano le possibilità di allineamento su tale mercato.

La Comunità ha fornito all'Austria l'elenco delle decisioni di applicazione dell'articolo 60, delle decisioni *ad hoc* concernenti il divieto di allineamento, nonché le disposizioni transitorie relative ai mercati danese, norvegese e irlandese. Essa comunicherà anche ogni eventuale modifica delle decisioni di cui sopra, non appena adottate.

3. Se le offerte fatte da imprese austriache portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato della Comunità o se le offerte fatte da imprese della Comunità portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato austriaco e se tale pregiudizio è imputabile ad un'applicazione divergente delle norme stabilite in virtù dei paragrafi 1 e 2 ad una violazione di tali norme da parte delle imprese in questione, la Parte contraente interessata può adottare le misure adeguate alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Articolo 21

Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto:

— alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente Accordo,

— ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi e alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice,

la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Articolo 22

Se una delle Parti contraenti constata pratiche di *dumping* nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Articolo 23

In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Articolo 24

1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 21 e 23 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli da 18 a 23, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2 sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) Per quanto riguarda l'articolo 19, ciascuna Parte contraente può adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica è incompatibile col buon funzionamento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.

Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficoltà risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

b) Per quanto riguarda l'articolo 20, le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli prestano l'assistenza necessaria per l'esame del caso nonché, se occorre, di una sanzione adeguata della pratica di cui trattasi.

Se in sede di Comitato misto non viene raggiunto un accordo o, secondo il caso, se non si stabilisce una sanzione soddisfacente nei confronti dell'impresa colpevole, la Parte contraente interessata può adottare le misure che essa ritiene necessarie per rimediare alle difficoltà derivanti dall'applicazione divergente o dall'infrazione nonché ai rischi di distorsione della concorrenza. Tali misure possono consistere in particolare in una revoca di concessioni tariffarie e nella risoluzione per le imprese interessate dall'obbligo di rispettare le regole di prezzi nelle loro transazioni sul mercato dell'altra Parte contraente.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di quest'ultimo, di consultazioni periodiche, in particolare per la loro soppressione non appena le condizioni lo permettono.

In caso di urgenza, la Parte contraente interessata può chiedere direttamente all'altra Parte contraente:

- di porre fine immediatamente alla pratica incriminata,
- di avviare una procedura di sanzione nei confronti dell'impresa colpevole.

La Parte contraente interessata la quale non consideri risolta la questione in modo soddisfacente, può avviare la procedura prevista in sede di Comitato misto.

c) Per quanto riguarda l'articolo 21, le difficoltà derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che può adottare ogni decisione utile per porvi termine.

Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà nei trenta giorni successivi alla notifica, la Parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa compensatoria sul prodotto importato.

Detta tassa compensatoria è calcolata in funzione dell'incidenza che sul valore delle merci di cui trattasi hanno le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

d) Per quanto riguarda l'articolo 22, prima che la Parte contraente interessata adotti le misure adeguate si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto.

e) Se circostanze eccezionali richiedenti un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23, nonché nei casi di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 25

In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella dell'Austria, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.

Articolo 26

1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. L'applicazione di tali decisioni è effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 27

1. Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.

Articolo 28

1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalità che saranno previste dal suo regolamento interno.

2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.

Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessità particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 29

1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse delle economie delle Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'Accordo, estendendole e dai settori non compresi in quest'ultimo, presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata.

Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Articolo 30

L'Allegato ed il Protocollo annessi all'Accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.

Articolo 31

Ogni Parte contraente può denunciare l'Accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'Accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.

Articolo 32

L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica d'Austria.

Articolo 33

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, norvegese, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

In caso di applicazione dell'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio delle comunità europee del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord, il presente Accordo può entrare in vigore soltanto per gli Stati che hanno effettuato i depositi previsti da detto comma.

Dopo il 1° gennaio 1973, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al terzo comma. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1973.

Le disposizioni applicabili il 1° aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente Accordo, se quest'ultima ha luogo dopo tale data.

FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Per il Regno del Belgio:

Per il Regno di Danimarca:

Per la Repubblica federale di Germania:

Per la Repubblica francese:

Per l'Irlanda:

Per la Repubblica italiana:

Per il Granducato di Lussemburgo:

Per il Regno dei Paesi Bassi:

Per il Regno di Norvegia:

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:

A nome della Commissione delle Comunità europee:

Per la Repubblica d'Austria:

ALLEGATO

LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

N. della nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti): A. Minerali di ferro e piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti): II. Altri. B. Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso.
26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: A. Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno).
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili.
27.02	Ligniti e agglomerati.
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba: A. Di carbon fossile: II. Altri. B. Di lignite.
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse.
73.02	Ferro-leghe: A. Ferro-manganese: I. Contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato).
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio.
73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna).
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse.
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. Blumi e billette: I. Laminati. B. Bramme e bidoni: I. Laminati.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

N. della nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiera, di ferro o di acciaio.
73.09	Larghi piatti di ferro o di acciaio.
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: A. Semplicemente laminate o estruse a caldo. D. Placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. Semplicemente placcate: a) Lamine o estruse a caldo.
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: I. Semplicemente laminati o estrusi a caldo. IV. Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) Semplicemente placcati: 1. Laminati o estrusi a caldo. B. Palancole.
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: A. Semplicemente laminati a caldo. B. Semplicemente laminati a freddo: I. Destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (a). C. Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: III. Stagnati: a) latta. V. Altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): a) semplicemente placcati: 1. Laminati a caldo.
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio laminate a caldo o a freddo: A. Lamiere dette « magnetiche ».

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Segue: LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

N. della
nomenclatura
di Bruxelles

Designazione delle merci

B. Altre lamiere:

- I. Semplicemente laminate a caldo.
- II. Semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
 - b) Di più di 1 mm ma meno di 3 mm;
 - c) Di 1 mm. o meno.
- III. Semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare.
- IV. Placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:
 - b) Stagnate:
 1. Latta;
 2. Altre;
 - c) Zincate o piombate;
 - d) Altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.).
- V. Altrimenti foggiate o lavorate:
 - a) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o rettangolare:
 2. Altre.

73.15

Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:

A. Acciai fini al carbonio:

- I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
 - b) Altri.
- III. Sbozzi in rotoli per lamiera.
- IV. Larghi piatti.
- V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
 - b) Semplicemente laminati o estrusi a caldo;
 - d) Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
 1. Semplicemente placcati:
 - aa) Laminati o estrusi a caldo.
- VI. Nastri:
 - a) Semplicemente laminati a caldo;
 - c) Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
 1. Semplicemente placcati:
 - aa) Laminati a caldo.
- VII. Lamiera:
 - a) Semplicemente laminate a caldo;
 - b) Semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
 2. Inferiore a 3 mm;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

N. della
nomenclatura
di Bruxelles

Designazione delle merci

- c) Lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie;
- d) Altrimenti foggiate o lavorate:
 1. Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare.

B. Acciai legati:

I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:

- b) Altri.

III. Sbozzi in rotoli per lamiera.

IV. Larghi piatti.

V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:

- b) Semplicemente laminati o estrusi a caldo;
- d) Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
 1. Semplicemente placcati:
 - aa) Laminati o estrusi a caldo.

VI. Nastri:

- a) Semplicemente laminati e caldo;
- c) Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
 1. Semplicemente placcati:
 - aa) Laminati a caldo.

VII. Lamiera:

- a) Lamiera dette « magnetiche »;
- b) Altre lamiera:
 1. Semplicemente laminate a caldo.
 2. Semplicemente laminate a freddo dello spessore:
 - bb) Inferiore a 3 mm;
 3. Lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie;
 4. Altrimenti foggiate o lavorate:
 - aa) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare.

73.16

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:

A. Rotaie:

II. Altre.

B. Controrotaie.

C. Traverse.

D. Stecche e piastre d'appoggio:

I. Lamine.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROTOCOLLO N. 1 CONCERNENTE IL REGIME APPLICABILE A TALUNI PRODOTTI

Sezione A

Regime applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti originari dell'Austria

Articolo 1

1. Ferme restando le riduzioni tariffarie effettuate in virtù dell'articolo 1 del Protocollo dell'Accordo interinale tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna, i dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria ed in Irlanda, dei prodotti di cui al paragrafo 2, sono gradualmente portati ai livelli sottoelencati, secondo il calendario seguente:

Calendario	Percentuali dei dazi di base applicabili
1° gennaio 1974	90
1° gennaio 1975	85
1° gennaio 1976	75
1° gennaio 1977	60
1° gennaio 1978	40
1° gennaio 1979	20
1° gennaio 1980	0

L'Irlanda porta, il 1° aprile 1973, i suoi dazi doganali all'importazione al livello del 95 per cento dei dazi di base applicabili.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
Ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, esclusi i prodotti contemplati dal Trattato CEE.

Articolo 2

Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto all'articolo 1, sono soggette a massimali indicativi annui, superati i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:

a) Tenuto conto della possibilità per la Comunità e i suoi Stati membri di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per l'anno 1973 figurano nell'allegato C

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Protocollo n. 1 dell'Accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna. A partire dal 1° gennaio 1974 l'importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 per cento.

Per i prodotti di cui al presente Protocollo e non figuranti in allegato, la Comunità ed i suoi Stati membri si riservano la possibilità di stabilire i massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 per cento; negli anni successivi l'importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 per cento.

b) Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 per cento dell'importo fissato la Comunità ed i suoi Stati membri soprassedono alla applicazione del massimale.

c) In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità e i suoi Stati membri si riservano la possibilità, previa consultazioni in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno l'importo fissato per l'anno precedente.

d) La Comunità ed i suoi Stati membri notificano al Comitato misto, il 1° dicembre di ogni anno, l'elenco dei prodotti soggetti a massimali l'anno successivo ed i relativi importi.

e) In deroga all'articolo 2 dell'Accordo e all'articolo 1 del presente Protocollo, quando è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente Protocollo, la riscossione dei dazi della Tariffa doganale comune può essere ristabilita all'importazione del prodotto in causa, fino alla fine dell'anno civile.

In questo caso, anteriormente al 1° luglio 1977:

— la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito ristabiliscono la riscossione dei dazi doganali sotto indicati:

Anni	Percentuali dei dazi della tariffa doganale comune applicabili
1973	0
1974	40
1975	60
1976	80

— l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai paesi terzi.

I dazi doganali risultanti dall'articolo 1 del presente Protocollo sono ripristinati il 1° gennaio successivo.

f) Dopo il 1° luglio 1977 le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente articolo.

g) I massimali sono aboliti al termine del periodo di disarmo tariffario previsto all'articolo 1.

Sezione B

Regime applicabile all'importazione in Austria di taluni prodotti originari della Comunità

Articolo 3

1. Ferme restando le riduzioni tariffarie effettuate in virtù dell'articolo 2 del Protocollo dell'Accordo interinale tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna, i dazi doganali all'importazione in Austria dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, di cui al paragrafo 2, sono gradualmente portati ai livelli sottoelencati, secondo il calendario seguente:

Calendario	Percentuali dei dazi di base applicabili
1° aprile 1973	90
1° gennaio 1974	80
1° gennaio 1975	70
1° gennaio 1976	70
1° gennaio 1977	60
1° gennaio 1978	40
1° gennaio 1979	20
1° gennaio 1980	0

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

N. della tariffa doganale austriaca	Designazione delle merci
Ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, ad eccezione dei prodotti contemplati dal Trattato CEE.

Articolo 4

Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto all'articolo 3 sono soggetti a massimali indicativi annui, superati i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:

a) Tenuto conto della possibilità dell'Austria di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per l'anno 1973 figurano nell'allegato G del Protocollo n. 1 dell'Ac-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna. A partire dal 1° gennaio 1974 l'importo dei massimali è aumentato annualmente del 5 per cento.

Per i prodotti di cui al presente Protocollo e non figuranti in allegato, l'Austria si riserva la possibilità di stabilire massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dall'Austria nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 per cento; negli anni successivi l'importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 per cento.

b) Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 per cento dell'importo fissato, l'Austria sospende l'applicazione di tale massimale.

c) In caso di difficoltà congiunturali, l'Austria si riserva la possibilità, previa consultazioni in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno, l'importo fissato per l'anno precedente.

d) L'Austria notifica ogni anno al Comitato misto l'elenco dei prodotti soggetti a massimali ed i relativi importi.

e) In deroga all'articolo 2 dell'Accordo e all'articolo 3 del presente Protocollo, quando è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente Protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale austriaca può essere ristabilita all'importazione del prodotto in causa, fino alla fine dell'anno civile.

In tal caso, anteriormente al 1° luglio 1977, l'Austria ristabilisce la riscossione dei dazi doganali sotto indicati nei confronti della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito:

Anni	Percentuali dei dazi della tariffa doganale austriaca applicabili
1973	0
1974	40
1975	60
1976	80

I dazi doganali risultanti dall'articolo 3 del presente Protocollo sono ristabiliti il 1° gennaio successivo.

f) Dopo il 1° luglio 1977 le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni in Austria, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente articolo.

g) I massimali sono aboliti al termine del periodo di disarmo tariffario previsto all'articolo 3 del presente Protocollo.

PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE CHE L'AUSTRIA PUÒ MANTENERE

1. In deroga all'articolo 10 dell'Accordo, l'Austria può mantenere restrizioni quantitative per quanto riguarda i prodotti sotto elencati:

N. della
tariffa doganale
austriaca

Designazione delle merci

27.02

Ligniti e agglomerati.

2. Le restrizioni quantitative che l'Austria può mantenere a norma del paragrafo 1 del presente Protocollo sono applicate in modo da offrire agli esportatori della Comunità la possibilità, per i prodotti elencati al paragrafo 1, di competere, per una parte ragionevole del mercato austriaco, con altri fornitori, in condizioni di parità ed eque, tenuto conto del normale sviluppo degli scambi.

ATTO FINALE

I rappresentanti:

del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, del REGNO DI NORVEGIA, e del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

e

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue,

per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro,

hanno, al momento della firma di questo Accordo:

— adottato la seguente dichiarazione, allegata al presente Atto: Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di « Parti contraenti » che figura nell'Accordo;

— preso atto delle seguenti dichiarazioni, allegate al presente Atto:

1. Dichiarazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio relativa all'articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo.

2. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.

FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Per il Regno del Belgio:

Per il Regno di Danimarca:

Per la Repubblica federale di Germania:

Per la Repubblica francese:

Per l'Irlanda:

Per la Repubblica italiana:

Per il Granducato di Lussemburgo:

Per il Regno dei Paesi Bassi:

Per il Regno di Norvegia:

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:

A nome della Commissione delle Comunità europee:

Per la Repubblica d'Austria:

DICHIARAZIONI

*Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di « Parti contraenti »
che figura nell'Accordo*

Le Parti contraenti convengono di interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione « Parti contraenti », figurante in detto Accordo, significa, da un lato, la Comunità e gli Stati membri o, separatamente, gli Stati membri o la Comunità e, dall'altro, l'Austria. Il senso da dare, in ogni caso, a questa espressione sarà desunto dalle disposizioni in causa dell'Accordo, nonché dalle disposizioni corrispondenti del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

*Dichiarazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio relativa all'articolo 19,
paragrafo 1 dell'Accordo*

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'Accordo valuterà le pratche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme contenute negli articoli 4, lettera c), 65 e 66, paragrafo 7 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

*Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente
l'applicazione dell'Accordo a Berlino*

L'Accordo è applicabile anche al Land di Berlino sempreché il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione in senso contrario nel termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA D'ISLANDA

IL REGNO DEL BELGIO, il REGNO DI DANIMARCA, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, l'IRLANDA, la REPUBBLICA ITALIANA, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, il REGNO DEI PAESI BASSI, il REGNO DI NORVEGIA, e il REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato,

la REPUBBLICA D'ISLANDA,

dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda concludono un Accordo concernente i settori di competenza di tale Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni appropriate per il settore di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:

Articolo 1

I prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio di cui all'Allegato, e originari degli Stati membri di tale Comunità sono ammessi all'importazione in Islanda in esenzione da dazio doganale e tasse di effetto equivalente a tali dazi, nonché da restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, secondo modalità analoghe a quelle previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 nonché dal Protocollo n. 3 dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato in data odierna.

Articolo 2

In caso di difficoltà o di minaccia grave di difficoltà nella sua bilancia dei pagamenti, l'Islanda può adottare le necessarie misure di salvaguardia.

Articolo 3

1. Le disposizioni relative ai dazi doganali all'importazione sono applicabili ai dazi doganali a carattere fiscale.

L'Islanda può sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.

2. L'Islanda può mantenere in vigore i dazi doganali a carattere fiscale all'importazione per i prodotti di cui all'Allegato II dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato in data odierna, nelle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 di tale Accordo.

Articolo 4

Hanno luogo delle consultazioni tra le Parti contraenti ogniqualvolta, a parere di una di esse, l'applicazione delle disposizioni di cui sopra lo renda necessario.

Articolo 5

Se nel territorio dell'Islanda si sviluppa una produzione di un prodotto di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le Parti contraenti procedono, a richiesta di una di esse, all'esame della nuova situazione ai fini della revisione dell'Accordo.

Articolo 6

Ogni Parte contraente può denunciare l'Accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'Accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.

Articolo 7

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, islandese, italiana, norvegese, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

In caso di applicazione dell'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il presente Accordo può entrare in vigore soltanto per gli Stati che hanno effettuato i depositi previsti da detto comma.

Dopo il 1° gennaio 1973, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al terzo comma. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1973.

Le disposizioni applicabili il 1° aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente Accordo, se questa ultima ha luogo dopo tale data.

FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Per il Regno del Belgio:

Per il Regno di Danimarca:

Per la Repubblica federale di Germania:

Per la Repubblica francese:

Per l'Irlanda:

Per la Repubblica italiana:

Per il Granducato del Lussemburgo:

Per il Regno dei Paesi Bassi:

Per il Regno di Norvegia:

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:

Per la Repubblica d'Islanda:

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti): <i>A.</i> Minerali di ferro e piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti): <i>II.</i> Altri. <i>B.</i> Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso.
26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: <i>A.</i> Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno).
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili.
27.02	Ligniti e agglomerati.
27.04	Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite e di torba: <i>A.</i> Di carbon fossile: <i>II.</i> Altri. <i>B.</i> Di lignite.
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse.
73.02	Ferro-leghe: <i>A.</i> Ferro-manganese: <i>I.</i> Contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato).
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio.
73.05	Polveri di ferro o d'acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna). <i>B.</i> Ferro e acciaio spugnoso (spugna).
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. Blumi e billette: I. Laminati. B. Bramme e bidoni: I. Laminati.
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio.
73.09	Larghi piatti di ferro o di acciaio.
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per perforazione delle mine: A. Semplicemente laminate o estruse a caldo. D. Placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. Semplicemente placcate: a) Lamine o estruse a caldo.
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, o ottenuti rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: I. Semplicemente laminati o estrusi a caldo. IV. Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) Semplicemente placcati: 1. Laminati o estrusi a caldo. B. Palancole.
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: A. Semplicemente laminati a caldo. B. Semplicemente laminati a freddo: I. Destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (a). C. Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
	<p>III. Stagnati: a) Latta.</p> <p>V. Altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): a) Semplicemente placcati: 1. Laminati a caldo.</p>
73.13	<p>Lamiere di ferro o di acciaio laminate a caldo o a freddo:</p> <p>A. Lamiere dette « magnetiche ».</p> <p>B. Altre lamiere:</p> <p>I. Semplicemente laminate a caldo.</p> <p>II. Semplicemente laminate a freddo, dello spessore: b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm; c) di 1 mm o meno.</p> <p>III. Semplicemente lucidate, levigate a superficie specolare.</p> <p>IV. Placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: b) Stagnate: 1. Latta; 2. Altre.</p> <p>c) Zincate o piombate; d) Altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.).</p> <p>V. Altrimenti forgiate o lavorate: a) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o rettangolare: 2. Altre.</p>
73.15	<p>Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:</p> <p>A. Acciai fini al carbonio:</p> <p>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b) Altri.</p> <p>III. Sbozzi in rotoli per lamiera.</p> <p>IV. Larghi piatti.</p> <p>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b) Semplicemente laminati o estrusi a caldo; d) Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. Semplicemente placcati: aa) Laminati o estrusi a caldo.</p> <p>VI. Nastri: a) Semplicemente laminati a caldo; c) Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. Semplicemente placcati: aa) Laminati a caldo.</p>

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della
Nomenclatura
di Bruxelles

Designazione delle merci

VII. Lamiere:

- a) Semplicemente laminate a caldo;
- b) Semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
 2. Inferiore a 3 mm;
- c) Lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie;
- d) Altrimenti foggiate o lavorate:
 1. Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare.

B. Acciai legati:

I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:

- b) Altri.

III. Sbozzi in rotoli per lamiera.

IV. Larghi piatti.

V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:

- b) semplicemente laminati o estrusi a caldo;
- d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
 1. Semplicemente placcati:
 - aa) Laminati o estrusi a caldo.

VI. Nastri:

- a) Semplicemente laminati a caldo;
- c) Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
 1. Semplicemente placcati:
 - aa) Laminati a caldo.

VII. Lamiere:

- a) Lamiere dette « magnetiche »;
- b) Altre lamiere:
 1. Semplicemente laminate a caldo;
 2. Semplicemente laminate a freddo dello spessore:
 - bb) Inferiore a 3 mm;
 3. Lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie;
 4. Altrimenti foggiate o lavorate:
 - aa) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare.

73.16

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, contro-rotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione e il fissaggio delle rotaie:

A. Rotaie:

II. Altre.

B. Controrotaie.

C. Traverse.

D. Stecche e piastre d'appoggio:

I. Lamine.

ATTO FINALE

I rappresentanti:

del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, del REGNO DI NORVEGIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e

della REPUBBLICA D'ISLANDA,

riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue,

per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda,

hanno, al momento della firma di questo Accordo:

— adottato la seguente dichiarazione, allegata al presente atto: Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ad un'eventuale revisione dell'Accordo;

— preso atto della seguente dichiarazione, allegata al presente atto: Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.

FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Per il Regno del Belgio:

Per il Regno di Danimarca:

Per la Repubblica federale di Germania:

Per la Repubblica francese:

Per l'Irlanda:

Per la Repubblica italiana:

Per il Granducato di Lussemburgo:

Per il Regno dei Paesi Bassi:

Per il Regno di Norvegia:

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:

Per la Repubblica d'Islanda:

DICHIARAZIONI

Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ad un'eventuale revisione dell'Accordo

Le Parti contraenti dichiarano che se l'esame previsto all'articolo 5 dell'Accordo le porta ad una revisione di tale Accordo, esse si ispireranno all'insieme delle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, in particolare a quelle destinate ad assicurare il suo buon funzionamento.

Per quanto riguarda i prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, sarà prevista una clausola di salvaguardia particolare che permetta agli Stati membri di tale Comunità di rimediare alle distorsioni ed alle difficoltà eventuali risultanti dall'assenza in Islanda della stessa disciplina in materia di prezzo di quella imposta alle imprese della Comunità.

Se l'Islanda sottopone i propri produttori a regole analoghe a quelle dell'articolo 60 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, tenendo conto di quelle dell'articolo 70 di tale Trattato, per le loro transazioni sul mercato islandese e su quello della Comunità, la Comunità estenderà per i propri produttori l'applicabilità delle suddette regole alle vendite sul territorio dell'Islanda. La clausola particolare in favore della Comunità potrà allora avere carattere reciproco. In quest'ultima ipotesi, l'Accordo sarà aperto all'adesione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino

L'Accordo è applicabile anche al Land di Berlino sempreché il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione in senso contrario nel termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA PORTOGHESE, DALL'ALTRO

Il REGNO DEL BELGIO, il REGNO DI DANIMARCA, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, l'IRLANDA, la REPUBBLICA ITALIANA, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, il REGNO DEI PAESI BASSI, il REGNO DI NORVEGIA, il REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e

la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
da un lato, e

la REPUBBLICA PORTOGHESE,
dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese concludono un Accordo concernente i settori di competenza di tale Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:

Articolo 1

Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato, originari di tale Comunità e della Repubblica portoghese.

Articolo 2

1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunità e il Portogallo:

2. I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:

- il 1° aprile 1973 ogni dazio è portato all'80 per cento del dazio di base;
- le successive quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, si effettuano:
 - il 1° gennaio 1974;
 - il 1° gennaio 1975;
 - il 1° gennaio 1976;
 - il 1° luglio 1977.

Articolo 3

1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.

2. La Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'« Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati », stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunità europee, e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 4

1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 2, è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 2, sono applicati, arrotondando al primo decimale.

Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'« Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati », stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'articolo 2 è applicato, arrotondando al quarto decimale.

Articolo 5

1. Nessuna nuova tassa di effetto equivalente dei dazi doganali all'importazione è introdotta negli scambi tra la Comunità e il Portogallo.

2. Le tasse di effetto equivalente e dei dazi doganali all'importazione introdotte negli scambi tra la Comunità e il Portogallo, a partire dal 1° gennaio 1972 sono soppresse con l'entrata in vigore dell'Accordo.

Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1° gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima con l'entrata in vigore dell'Accordo.

3. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il ritmo seguente:

— ogni tassa è portata, al più tardi entro il 1° gennaio 1974, al 60 per cento dell'aliquota applicata il 1° gennaio 1972;

— le tre successive riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate:

il 1° gennaio 1975;

il 1° gennaio 1976;

il 1° luglio 1977.

Articolo 6

Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunità e il Portogallo.

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi entro il 1° gennaio 1974.

Articolo 7

I Protocolli n. 1 e n. 2 determinano, per taluni prodotti, i regimi particolari applicabili all'importazione in Portogallo.

Articolo 8

Le disposizioni che fissano le regole di origine per l'applicazione dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato in data odierna, valgono anche per il presente Accordo.

Articolo 9

La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospendere l'applicazione notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.

Articolo 10

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e il Portogallo.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1° gennaio 1975.

Articolo 11

A partire dal 1° luglio 1977 i prodotti originari del Portogallo non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro.

Articolo 12

L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.

Articolo 13

L'Accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'Accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.

Articolo 14

Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente od indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad esse applicate, direttamente od indirettamente.

Articolo 15

I pagamenti relativi agli scambi di merci, così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Portogallo, non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Articolo 16

L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimilata al commercio tra le Parti contraenti.

Articolo 17

Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

- a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
- b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
- c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 18

1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.

2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo.

La Parte contraente la quale reputi che l'altra Parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'Accordo può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Articolo 19

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e il Portogallo:

- i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;

iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

2. La Parte contraente la quale reputi che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Articolo 20

1. La Comunità estende, per i prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles, di cui all'Accordo, l'applicazione dell'articolo 60 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e delle sue decisioni d'applicazione alle vendite delle imprese, soggette alla sua giurisdizione, in territorio portoghese, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto per le forniture in territorio portoghese.

2. In materia di prezzi il Portogallo garantisce per quanto riguarda le forniture sia sul territorio portoghese che nel Mercato comune dei prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles di cui all'Accordo da parte delle imprese soggette alla sua giurisdizione:

- l'osservanza del divieto di concorrenza sleale,
- l'osservanza del principio di non discriminazione,
- la pubblicità dei prezzi alla partenza dal punto di parità scelto e delle condizioni di vendita,
- l'osservanza delle norme d'allineamento,

assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto.

Il Portogallo adotta le misure necessarie per realizzare, in maniera continua i medesimi effetti di quelli ottenuti dalle decisioni d'applicazione adottate dalla Comunità in tale materia.

Per quanto riguarda le forniture nel Mercato comune, il Portogallo garantisce anche l'osservanza delle decisioni della Comunità che vietano l'allineamento su offerte in provenienza da taluni Paesi terzi, tenendo conto delle disposizioni transitorie relative all'adesione della Danimarca e della Norvegia alla Comunità.

Per quanto riguarda le forniture nel mercato irlandese, il Portogallo assicura inoltre l'osservanza delle disposizioni transitorie che disciplinano l'adesione dell'Irlanda alla Comunità e che limitano le possibilità di allineamento su tale mercato.

La Comunità ha fornito al Portogallo l'elenco delle decisioni di applicazione dell'articolo 60, delle decisioni *ad hoc* concernenti il divieto di allineamento, nonché le disposizioni transitorie relative ai mercati danese, norvegese e irlandese. Essa comunicherà anche ogni eventuale modifica delle decisioni di cui sopra, non appena adottate.

3. Se le offerte fatte da imprese portoghesi portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato della Comunità o se le offerte fatte da imprese della Comunità portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato portoghese e se tale pregiudizio è imputabile ad un'applicazione divergente delle norme stabilite in virtù dei paragrafi 1 e 2 o ad una violazione di tali norme da parte delle imprese in questione, la Parte contraente interessata può adottare le misure adeguate alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Articolo 21

Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto:

— alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente Accordo,

— ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi e alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice,

la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Articolo 22

Se una delle Parti contraenti constata pratiche di *dumping* nelle sue relazioni con l'Altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Articolo 23

In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Articolo 24

1. Se una Parte contraente, sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 21 e 23 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli da 18 a 23, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di arrivare ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2 sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) Per quanto riguarda l'articolo 19, ciascuna Parte contraente può adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica è incompatibile col buon funzionamento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.

Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficoltà risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

b) Per quanto riguarda l'articolo 20, le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli prestano l'assistenza necessaria per l'esame del caso nonché, se occorre, di una sanzione adeguata della pratica di cui trattasi.

Se in sede di Comitato misto non viene raggiunto un accordo o, secondo il caso, se non si stabilisce una sanzione soddisfacente nei confronti dell'impresa colpevole, la Parte contraente interessata può adottare le misure che essa ritiene necessarie per rimediare alle difficoltà derivanti dall'applicazione divergente o dall'infrazione nonché ai rischi di distorsione della concorrenza. Tali misure possono consistere in particolare in una revoca di concessioni tariffarie e nella risoluzione per le imprese interessate dall'obbligo di rispettare le regole di prezzi nelle loro transazioni sul mercato dell'altra Parte contraente.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di quest'ultimo, di consultazioni periodiche, in particolare per la loro soppressione non appena le condizioni lo permettono.

In caso di urgenza, la Parte contraente interessata può chiedere direttamente all'altra Parte contraente:

- di porre fine immediatamente alla pratica incriminata,
- di avviare una procedura di sanzione nei confronti dell'impresa colpevole.

La Parte contraente interessata che non consideri risolta la questione in modo soddisfacente, può avviare la procedura prevista in sede di Comitato misto.

c) Per quanto riguarda l'articolo 21, le difficoltà derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che può adottare ogni decisione utile per porvi termine.

Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà nei trenta giorni successivi alla notifica, la Parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa compensatoria sul prodotto importato.

Detta tassa compensatoria è calcolata in funzione dell'incidenza che sul valore delle merci di cui trattasi hanno le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

Per quanto riguarda l'articolo 22, prima che la Parte contraente interessata adotti le misure adeguate si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto.

e) Se circostanze eccezionali richiedenti un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23, nonché nei casi di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 25

In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella del Portogallo, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.

Articolo 26

1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. L'applicazione di tali decisioni è effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 27

1. Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.

Articolo 28

1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalità che saranno previste dal suo regolamento interno.

2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.

Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessità particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 29

1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse comune delle Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'Accordo, estendendole a dei settori non compresi in quest'ultimo, presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata.

Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Articolo 30

L'Allegato e i Protocolli annessi all'Accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.

Articolo 31

Ogni Parte contraente può denunciare l'Accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'Accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.

Articolo 32

L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio europeo della Repubblica portoghese.

Articolo 33

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, norvegese, olandese, portoghese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

In caso di applicazione dell'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il presente Accordo può entrare in vigore soltanto per gli Stati che hanno effettuato i depositi previsti da detto comma.

Dopo il 1° gennaio 1973, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al terzo comma. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1973.

Le disposizioni applicabili il 1° aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente Accordo, se quest'ultima ha luogo dopo tale data.

FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Per il Regno del Belgio:

Per il Regno di Danimarca:

Per la Repubblica federale di Germania:

Per la Repubblica francese:

Per l'Irlanda:

Per la Repubblica italiana:

Per il Granducato di Lussemburgo:

Per il Regno dei Paesi Bassi:

Per il Regno di Norvegia:

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:

A nome della Commissione delle Comunità europee:

Per la Repubblica portoghese:

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; pirite di ferro arrostita (ceneri di pirite): <i>A.</i> Minerali di ferro e pirite di ferro arrostita (ceneri di pirite): II. Altri. <i>B.</i> Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso.
26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: <i>A.</i> Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno).
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili.
27.02	Ligniti e agglomerati.
27.04	Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite e di torba: <i>A.</i> Di carbon fossile: II. Altri. <i>B.</i> Di lignite.
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse.
73.02	Ferro-leghe: <i>A.</i> Ferro-manganese: I. Contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato).
73.03	Rottami, cascami, e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio.
73.05	Polveri di ferro o d'acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): <i>B.</i> Ferro e acciaio spugnoso (spugna).
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia); A. Blumi e billette: I. Laminati. B. Bramme e bidoni: I. Laminati.
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio.
73.09	Larghi piatti di ferro o di acciaio.
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: A. Semplicemente laminate o estruse a caldo. D. Placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.) I. Semplicemente placcate: a) Lamine o estruse a caldo.
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, o ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: I. Semplicemente laminati o estrusi a caldo. IV. Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) Semplicemente placcati: 1. Laminati o estrusi a caldo. B. Palancole.
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: A. Semplicemente laminati a caldo. B. Semplicemente laminati a freddo: I. Destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (a). C. Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: III. Stagnati: a) Latta.

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della
Nomenclatura
di Bruxelles

Designazione delle merci

- V. Altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):
- a) Semplicemente placcati:
 1. Laminati a caldo.
- 73.13 Lamiere di ferro o di acciaio laminate a caldo o a freddo:
- A. Lamiere dette « magnetiche ».
 - B. Altre lamiere:
 - I. Semplicemente laminate a caldo.
 - II. Semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
 - b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm;
 - c) Di 1 mm o meno.
 - III. Semplicemente lucidate, levigate a superficie specolare.
 - IV. Placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:
 - b) Stagnate:
 1. Latta.
 2. Altre.
 - c) Zincate o piombate;
 - d) Altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.).
 - V. Altrimenti forgiate o lavorate:
 - a) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o rettangolare:
 2. Altre.
- 73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:
- A. Acciai fini al carbonio:
 - I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
 - b) Altri:
 - III. Sbozzi in rotoli per lamiera.
 - IV. Larghi piatti.
 - V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
 - b) Semplicemente laminati o estrusi a caldo;
 - d) Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
 1. Semplicemente placcati:
 - aa) Laminati o estrusi a caldo.
 - VI. Nastri:
 - a) Semplicemente laminati a caldo.
 - c) Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
 1. Semplicemente placcati:
 - aa) Laminati a caldo.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della
Nomenclatura
di Bruxelles

Designazione delle merci

VII. Lamiere:

- a) Semplicemente laminate a caldo;
- b) Semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
 2. Inferiore a 3 mm.
- c) Lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie;
- d) Altrimenti foggiate o lavorate:
 1. Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare.

B. Acciai legati:

I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:

- b) Altri.

III. Sbozzi in rotoli per lamiera.

IV. Larghi piatti.

V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:

- b) Semplicemente laminati o estrusi a caldo.
- b) Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
 1. Semplicemente placcati:
 - aa) Laminati o estrusi a caldo.

VI. Nastri:

- a) Semplicemente laminati a caldo;
- c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
 1. Semplicemente placcati:
 - aa) Laminati a caldo.

VII. Lamiere:

- a) Lamiere dette « magnetiche »;
- b) Altre lamiere:
 1. Semplicemente laminate a caldo.
 2. Semplicemente laminate a freddo dello spessore:
 - bb) Inferiore a 3 mm.
 3. Lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie.
 4. Altrimenti foggiate o lavorate:
 - aa) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare.

73.16

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, contro-rotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione e il fissaggio delle rotaie:

A. Rotaie:

II. Altre.

B. Controrotaie.

C. Traverse.

D. Stecche e piastre d'appoggio:

I. Lamine.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROTOCOLLO N. 1 CONCERNENTE IL REGIME TARIFFARIO CHE IL PORTOGALLO PUÒ APPLICARE
A TALUNI PRODOTTI

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 2 dell'Accordo, i dazi doganali all'importazione in Portogallo applicabili ai prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, di cui all'elenco allegato, sono gradualmente soppressi nelle proporzioni e secondo il calendario qui appresso indicati:

Calendario	Aliquote di riduzione in percentuale
1° aprile 1973	20
1° gennaio 1974	30
1° gennaio 1975	50
1° gennaio 1976	60
1° luglio 1977	80
1° gennaio 1980	100

2. Per i prodotti originari della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito di cui allo stesso elenco, i dazi doganali all'importazione in Portogallo sono gradualmente soppressi nelle proporzioni e secondo il calendario qui appresso indicati:

Calendario	Aliquote di riduzione in percentuale
1° gennaio 1973	60
1° gennaio 1974	60
1° gennaio 1975	70
1° luglio 1977	80
1° gennaio 1980	100

3. Con decorrenza dal 1° luglio 1977 il Portogallo applica senza discriminazione a tutti gli Stati membri della Comunità il trattamento più vantaggioso, derivante dalle riduzioni applicate in conformità al presente articolo sui dazi di base di cui all'articolo 4 dell'Accordo.

Articolo 2

In deroga all'articolo 2 dell'Accordo e all'articolo 1 del presente Protocollo e nella misura in cui la sua industrializzazione ed il suo sviluppo rendano necessarie delle misure di protezione, il Portogallo, sino al 31 dicembre 1979, può introdurre, aumentare o ristabilire dei dazi doganali *ad valorem* secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 1 dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato in data odierna.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

ELENCO RELATIVO AI PRODOTTI SOGGETTI ALL'IMPORTAZIONE IN PORTOGALLO, AI DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE PORTOGHESE RIDOTTI NELLE PROPORZIONI E SECONDO I CALENDARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili:
	Carboni fossili preparati:
04	Non nominati.
27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti:
01	Ligniti non preparate.
	Ligniti preparate:
03	In agglomerati: Di peso non superiore a 1 kg.
04	Non nominate.
73.09	Larghi piatti di ferro o di acciaio:
01	Di una larghezza non superiore a 300 mm e di uno spessore uguale o inferiore a 60 mm.
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:
01	Vergella o bordione in rotoli.
ex 03	Barre piene torte per armature di costruzioni in calcestruzzo o in cemento armato, semplicemente laminate o estruse a caldo.
ex 04	Barre piene di sezione rotonda, di diametro non superiore a 170 mm, semplicemente laminate o estruse a caldo, oppure semplicemente placcate, laminate o estruse a caldo.
ex 05	Barre piene di sezione quadrata di 170 mm o meno di lato, semplicemente laminate o estruse a caldo, oppure semplicemente placcate, laminate o estruse a caldo.
ex 06	Barre piene di sezione rettangolare di larghezza non superiore a 300 mm e di spessore non superiore a 60 mm., semplicemente laminate o estruse a caldo, oppure semplicemente placcate, laminate o estruse a caldo.
ex 07	Altre barre piene la cui sezione trasversale può iscriversi in un cerchio di 170 mm di diametro, semplicemente laminate o estruse a caldo, oppure semplicemente placcate, laminate o estruse a caldo.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ELENCO RELATIVO AI PRODOTTI SOGGETTI ALL'IMPORTAZIONE IN PORTOGALLO, AI DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE PORTOGHESE RIDOTTI NELLE PROPORZIONI E SECONDO I CALENDARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1.

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio anche forate o fatte di elementi riuniti:
ex 02	Profilati torti per armature di costruzioni, in calcestruzzo o cemento armato, semplicemente laminati o estrusi a caldo.
ex 03	Angolari ad ali uguali o disuguali con una larghezza dell'ala più grande non superiore a 200 mm., semplicemente laminati o estrusi a caldo, oppure semplicemente placcati, laminati o estrusi a caldo.
ex 04	Profilati a « T » di altezza non superiore a 180 mm, semplicemente laminati o estrusi a caldo, oppure semplicemente placcati, laminati o estrusi a caldo.
ex 05	Profilati ad « I » e ad « H », di altezza non superiore a 340 mm, semplicemente laminati o estrusi a caldo, oppure semplicemente placcati, laminati o estrusi a caldo.
ex 06	Profilati ad « U » di altezza non superiore a 320 mm, semplicemente laminati o estrusi a caldo, oppure semplicemente placcati, laminati o estrusi a caldo.
ex 07	Altri profilati, di peso, per metro, non superiore a 15 kg, semplicemente laminati o estrusi a caldo, oppure semplicemente placcati, laminati o estrusi a caldo.
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:
ex 01	Nastri stagnati (latta); nastri semplicemente placcati laminati a caldo.
ex 03	Nastri semplicemente laminati a caldo; nastri semplicemente laminati a freddo destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli).
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:
ex 01	Lamiere stagnate, zincate, piombate e ricoperte di altri metalli mediante qualsiasi procedimento eccettuate le lamiere argentate, dorate e platinare; lamiere semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, ricoperti da altri metalli mediante qualsiasi procedimento, eccettuate le lamiere argentate, dorate e platinare.
ex 02	Lamiere stampate, verniciate, dipinte oppure ricoperte di materie plastiche o lamiere del tipo semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare.
ex 03	Lamiere dette « magnetiche »; altre lamiere laminate a freddo, semplicemente laminate e di spessore inferiore a 3 mm, semplicemente lucidate o levigate a superficie speculare, ossidate artificialmente, laccate, parcherizzate, ecc. oppure semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare.
04	Lamiere laminate a caldo di spessore non superiore a 3 mm, semplicemente laminate, rivestite o diversamente trattate in superficie, non nominate, semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, non nominate.
05	Lamiere laminate a caldo di spessore superiore a 3 mm, semplicemente laminate, rivestite o diversamente trattate in superficie, non nominate, semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, non nominate.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ELENCO RELATIVO AI PRODOTTI SOGGETTI ALL'IMPORTAZIONE IN PORTOGALLO, AI DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE PORTOGHESE RIDOTTI NELLE PROPORZIONI E SECONDO I CALENDARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1.

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:
ex 02	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): lingotti, eccettuati i fucinati.
09	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): larghi piatti di larghezza non superiore a 300 mm e di spessore pari o inferiore a 60 mm.
ex 11	Prodotti di cui alla nota alla lettera <i>a</i>): filo in rotoli, ivi compresa la vergella o bordione, semplicemente laminato o estruso a caldo.
ex 12	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): filo in rotoli ivi compresa la vergella o bordione, semplicemente laminato o estruso a caldo.
ex 15	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): barre torte per armature di costruzione in calcestruzzo o in cemento armato, semplicemente laminate o estruse a caldo.
ex 17	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): barre di sezione rotonda e di diametro non superiore a 170 mm, semplicemente laminate o estruse a caldo, oppure semplicemente placcate, laminate o estruse a caldo.
ex 19	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): barre di sezione quadrata, di 170 mm o meno di lato semplicemente laminate o estruse a caldo, oppure placcate, laminate o estruse a caldo.
ex 21	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): barre di sezione rettangolare di larghezza non superiore a 300 mm e di spessore uguale o inferiore a 60 mm, semplicemente laminate o estruse a caldo, oppure semplicemente placcate, laminate o estruse a caldo.
ex 23	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): altre barre la cui sezione trasversale può iscriversi in un cerchio di 170 mm. o meno di diametro, semplicemente laminate o estruse a caldo, oppure semplicemente placcate, laminate o estruse a caldo.
ex 27	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): profilati torti per armature di costruzione in calcestruzzo o in cemento armato, semplicemente laminate o estruse a caldo.
ex 29	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): angolari ad ali uguali o disuguali, con una larghezza dell'ala più grande non superiore a 200 mm, semplicemente laminati o estrusi a caldo oppure semplicemente placcati, laminati o estrusi a caldo.
ex 31	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): profilati a « T » di altezza non superiore a 180 mm, semplicemente laminati o estrusi a caldo, oppure semplicemente placcati, laminati o estrusi a caldo.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ELENCO RELATIVO AI PRODOTTI SOGGETTI ALL'IMPORTAZIONE IN PORTOGALLO, AI DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE PORTOGHESE RIDOTTI NELLE PROPORZIONI E SECONDO I CALENDARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1.

N. della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci
ex 33	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): profilati a « I » ed ad « H » di altezza non superiore a 340 mm, semplicemente laminati o estrusi a caldo, oppure semplicemente placcati, laminati o estrusi a caldo.
ex 35	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): profilati a « U » di altezza non superiore a 320 mm, semplicemente laminati o estrusi a caldo, oppure semplicemente placcati, laminati o estrusi a caldo.
ex 37	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): altri profilati di peso non superiore a 15 kg/m, semplicemente laminati o estrusi a caldo, oppure semplicemente placcati, laminati o estrusi a caldo.
ex 45	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): nastri semplicemente laminati o estrusi a caldo.
ex 46	Prodotti di cui alla nota alla lettera <i>a</i>): lamiere ricoperte di altri metalli mediante qualsiasi procedimento, ivi comprese quelle foggiate o lavorate, semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare.
ex 47	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): lamiere ricoperte di altri metalli mediante qualsiasi procedimento, ivi comprese quelle foggiate o lavorate, semplicemente tagliate e in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare.
ex 48	Prodotti di cui alla nota alla lettera <i>a</i>): lamiere stampate, verniciate, dipinte, smaltate o ricoperte di materie plastiche, ivi comprese quelle foggiate o lavorate, semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare.
ex 49	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): lamiere stampate, verniciate, dipinte, smaltate o ricoperte di materie plastiche, ivi comprese quelle diversamente foggiate o lavorate, semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare.
ex 51	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): lamiere dette « magnetiche », altre lamiere laminate a freddo di spessore inferiore a 3 mm, semplicemente laminate oppure levigate, ecc. ivi comprese quelle diversamente foggiate o lavorate, semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare.
ex 52	Acciaio fine al carbonio e prodotti di cui alla nota alla lettera <i>b</i>): lamiere laminate a caldo, di spessore non superiore a 3 mm, semplicemente laminate, levigate, ecc. ivi comprese quelle diversamente foggiate o lavorate, semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare.
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, rotaie e cremaliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento, e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:
ex 01	Rotaie, nuove od usate, eccettuate quelle conduttrici di corrente con parti di metallo non ferroso; controrotaie.
ex 02	Traverse; stecche e piastre di appoggio laminate.

NOTA

Per l'applicazione dei dazi doganali gli acciai legati vengono considerati come divisi in due categorie:

a) acciai legati contenenti in peso uno o più dei seguenti elementi nelle proporzioni indicate:

- 2 per cento o più di silicio,
- 2 per cento o più di manganese,
- 2 per cento o più di cromo,
- 2 per cento o più di nichelio,
- 0,3 per cento o più di molibdeno,
- 0,3 per cento o più di vanadio,
- 0,5 per cento o più di tungsteno,
- 0,5 per cento o più di cobalto,
- 0,3 per cento o più di alluminio,
- 1 per cento o più di rame;

b) altri acciai legati.

Gli acciai legati (n. 73.15) per i quali sono state indicate le categorie, sono quelli riportati alla nota 1, lettera d) del capitolo 73 della Tariffa doganale comune.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROTOCOLLO N. 2 CONCERNENTE L'ELIMINAZIONE DI TALUNE RESTRIZIONI QUANTITATIVE
IN VIGORE IN PORTOGALLO

In deroga all'articolo 10 dell'Accordo, per i prodotti originari della Comunità che figurano nello elenco allegato al presente Protocollo, il Portogallo apre a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, dei contingenti annuali il cui importo iniziale e ritmo di aumento sono indicati nello stesso elenco. L'importazione in Portogallo di questi prodotti è liberalizzata a partire dal 1° luglio 1977.

Se per due anni consecutivi le importazioni in Portogallo dei prodotti originari della Comunità che figurano nel predetto elenco risultano inferiori al contingente aperto, le importazioni di tali prodotti sono liberalizzate.

Numero della tariffa doganale portoghese	Designazione delle merci	Contingenti annuali previsti per il periodo dal 1° gennaio 1973 al 1° luglio 1977 (in tonnellate)				
		1973	1974	1975	1976	1977
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:					
03	Barre torte per armature di costruzioni in calcestruzzo o in cemento armato					
ex 04	Barre di sezione rotonda per calcestruzzo, di diametro non superiore a 170 mm					
ex 05	Barre di sezione quadrata per calcestruzzo, di 170 mm. o meno di lato	500	600	750	900	550
ex 06	Barre di sezione rettangolare per calcestruzzo, di larghezza non superiore a 300 mm e di spessore uguale o inferiore a 60 mm					
ex 07	Altre barre per calcestruzzo la cui sezione trasversale può iscriversi in un cerchio di 170 mm o meno di diametro					
ex 08	Non nominate per calcestruzzo .					
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:					
ex 01	Ricoperte di altri metalli mediante qualsiasi procedimento	4.000	4.440	4.480	5.320	2.930

ATTO FINALE

I rappresentanti:

del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, del REGNO DI NORVEGIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE DELL'ACCIAIO,

e

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

riuniti a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue,

per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica portoghese, dall'altro,

hanno, al momento della firma di questo Accordo,

— adottato la seguente dichiarazione, allegata al presente atto: Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di « Parti contraenti » che figura nell'Accordo,

— preso atto delle dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto:

1. Dichiarazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio relativa all'articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo.

2. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.

FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Per il Regno del Belgio:

Per il Regno di Danimarca:

Per la Repubblica federale di Germania:

Per la Repubblica francese:

Per l'Irlanda:

Per la Repubblica italiana:

Per il Granducato di Lussemburgo:

Per il Regno dei Paesi Bassi:

Per il Regno di Norvegia:

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:

A nome della Commissione delle Comunità europee:

Per la Repubblica portoghese:

DICHIARAZIONI

*Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di « Parti contraenti »
che figura nell'Accordo*

Le Parti contraenti convengono di interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione « Parti contraenti », che figura in detto Accordo, significa, da un lato, la Comunità e gli Stati membri o, separatamente, gli Stati membri o la Comunità e, dall'altro, il Portogallo. Il senso da dare, in ogni caso, a questa espressione sarà desunto dalle disposizioni in causa dell'Accordo, nonché dalle disposizioni corrispondenti del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

*Dichiarazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio relativa all'articolo 19,
paragrafo 1 dell'Accordo*

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo, valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme contenute negli articoli 4, lettera c), 65 e 66 paragrafo 7 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

*Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione
dell'Accordo a Berlino*

L'Accordo è applicabile anche al Land di Berlino sempreché il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione in senso contrario nel termine di tre mesi a decorrere dalla entrata in vigore dell'Accordo.

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE
E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA
UN LATO, E IL REGNO DI SVEZIA, DALL'ALTRO

IL REGNO DEL BELGIO, il REGNO DI DANIMARCA, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, l'IRLANDA, la REPUBBLICA ITALIANA, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, il REGNO DEI PAESI BASSI, il REGNO DI NORVEGIA, il REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato, e

il REGNO DI SVEZIA,

dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea e il Regno di Svezia concludono un Accordo concernente i settori di competenza di tale Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:

Articolo 1

Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato, originari di tale Comunità e del Regno di Svezia.

Articolo 2

1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunità e la Svezia.

2. I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:

— il 1° aprile 1973 ogni dazio è portato all'80 per cento del dazio di base;

— le successive quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, si effettuano:

il 1° gennaio 1974,

il 1° gennaio 1975,

il 1° gennaio 1976,

il 1° luglio 1977.

Articolo 3

1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali e carattere fiscale.

Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.

2. La Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'« Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati », stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunità europee, e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.

Articolo 4

1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 2 ed al Protocollo, è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 2 ed al Protocollo, sono applicati, arrotondando al primo decimale.

Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'« Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati », stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'articolo 2 ed il Protocollo sono applicati, arrotondando al quarto decimale.

Articolo 5

1. Nessuna nuova tassa d'effetto equivalente dei dazi doganali all'importazione sarà introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svezia.

2. Le tasse d'effetto equivalente e dei dazi doganali all'importazione introdotte negli scambi tra la Comunità e la Svezia, a partire dal 1° gennaio 1972 sono soppresse con l'entrata in vigore dell'Accordo.

Ogni tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1° gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima con l'entrata in vigore dell'Accordo.

3. Le tasse d'effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il ritmo seguente:

— ogni tassa è portata, al più tardi entro il 1° gennaio 1974, al 60 per cento dell'aliquota applicata il 1° gennaio 1972;

— le tre successive riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate:

il 1° gennaio 1975,

il 1° gennaio 1976,

il 1° luglio 1977.

Articolo 6

Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunità e la Svezia.

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi il 1° gennaio 1974 al più tardi.

Articolo 7

Il Protocollo determina il regime tariffario e le modalità applicabili a taluni prodotti.

Articolo 8

Le disposizioni che fissano le regole di origine per l'applicazione dell'Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato in data odierna, valgono anche per il presente Accordo.

Articolo 9

La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazionale più favorita, o sospenderne l'applicazione notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione della altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.

Articolo 10

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svezia.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1° gennaio 1975.

Articolo 11

A partire dal 1° luglio 1977 i prodotti originari della Svezia non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro.

Articolo 12

L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.

Articolo 13

L'Accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'Accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.

Articolo 14

Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente od indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad esse applicate, direttamente od indirettamente.

Articolo 15

I pagamenti relativi agli scambi di merci, così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Svezia, non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipino un residente.

L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimilata al commercio tra le Parti contraenti.

Articolo 17

Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

- a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
- b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
- c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 18

1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.

2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo.

La Parte contraente la quale reputi che l'altra Parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'Accordo può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Articolo 19

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Svezia:

- i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
- ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
- iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

2. La Parte contraente la quale reputi che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Articolo 20

1. La Comunità estende, per i prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles, di cui all'Accordo, l'applicazione dell'articolo 60 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e delle sue decisioni d'applicazione alle vendite delle imprese, soggette alla sua giurisdizione, in territorio svedese, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto per le forniture in territorio svedese.

2. In materia di prezzi la Svezia garantisce per quanto riguarda le forniture sia sul territorio svedese che nel Mercato comune dei prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles di cui all'Accordo da parte delle imprese soggette alla sua giurisdizione:

- l'osservanza del divieto di concorrenza sleale,
- l'osservanza del principio di non discriminazione,
- la pubblicità dei prezzi alla partenza dal punto di parità scelto e delle condizioni di vendita,
- l'osservanza delle norme d'allineamento,

assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto.

La Svezia adotta le misure necessarie per realizzare, in maniera continua i medesimi effetti di quelli ottenuti dalle decisioni d'applicazione adottate dalla Comunità in tale materia.

Per quanto riguarda le forniture nel Mercato comune, la Svezia garantisce anche l'osservanza delle decisioni della Comunità che vietano l'allineamento su offerte in provenienza da taluni Paesi terzi, tenendo conto delle disposizioni transitorie relative all'adesione della Danimarca e della Norvegia alla Comunità.

Per quanto riguarda le forniture nel mercato irlandese, la Svezia assicura inoltre l'osservanza delle disposizioni transitorie che disciplinano l'adesione dell'Irlanda alla Comunità e che limitano le possibilità di allineamento su tale mercato.

La Comunità ha fornito alla Svezia l'elenco delle decisioni di applicazione dell'articolo 60, delle decisioni *ad hoc* concernenti il divieto di allineamento, nonché le disposizioni transitorie relative ai mercati danese, norvegese e irlandese. Essa comunicherà anche ogni eventuale modifica delle decisioni di cui sopra, non appena adottate.

3. Se le offerte fatte da imprese svedesi portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato della Comunità o se le offerte fatte da imprese della Comunità portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato svedese e se tale pregiudizio è imputabile ad un'applicazione divergente delle norme stabilite in virtù dei paragrafi 1 e 2 o ad una violazione di tali norme da parte delle imprese in questione, la Parte contraente interessata può adottare le misure adeguate alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Articolo 21

Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto:

— alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente Accordo,

— ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del

prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi e alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice,

la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Articolo 22

Se una delle Parti contraenti constata pratiche di *dumping* nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Articolo 23

In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.

Articolo 24

1. Se una Parte contraente, sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 21 e 23 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli da 18 a 23, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di arrivare ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2 sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) Per quanto riguarda l'articolo 19, ciascuna Parte contraente può adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica è incompatibile col buon funzionamento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.

Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione, della pratica incriminata.

Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficoltà risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

b) Per quanto riguarda l'articolo 20, le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli prestano l'assistenza necessaria per l'esame del caso nonché, se occorre, di una sanzione adeguata della pratica di cui trattasi.

Se in sede di Comitato misto non viene raggiunto un accordo o, secondo il caso, se non si stabilisce una sanzione soddisfacente nei confronti dell'impresa colpevole, la Parte contraente interessata può adottare le misure che essa ritiene necessarie per rimediare alle difficoltà derivanti dall'applicazione divergente o dall'infrazione nonché ai rischi di distorsione della concorrenza. Tali misure possono consistere in particolare in una revoca di concessioni tariffarie e nella risoluzione per le imprese interessate dall'obbligo di rispettare le regole di prezzi nelle loro transazioni sul mercato dell'altra Parte contraente.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di quest'ultimo, di consultazioni periodiche, in particolare per la loro soppressione non appena le condizioni lo permettono.

In caso di urgenza, la Parte contraente interessata può chiedere direttamente all'altra Parte contraente:

- di porre fine immediatamente alla pratica incriminata,
- di avviare una procedura di sanzione nei confronti dell'impresa colpevole.

La Parte contraente interessata che non consideri risolta la questione in modo soddisfacente, può avviare la procedura prevista in sede di Comitato misto.

c) Per quanto riguarda l'articolo 21, le difficoltà derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che può adottare ogni decisione utile per porvi termine.

Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà nei trenta giorni successivi alla notifica, la Parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa compensatoria sul prodotto importato.

Detta tassa compensatoria è calcolata in funzione dell'incidenza che sul valore delle merci di cui trattasi hanno le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

d) Per quanto riguarda l'articolo 22, prima che la Parte contraente interessata adotti le misure adeguate si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto.

e) Se circostanze eccezionali richiedenti un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23, nonché nei casi di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 25

In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella della Svezia, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.

Articolo 26

1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. L'applicazione di tali decisioni è effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 27

1. Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.

Articolo 28

1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalità che saranno previste dal suo regolamento interno.
2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.
Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessità particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
3. Il Comitato misto può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 29

1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse comune delle Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'Accordo, estendendole a dei settori non compresi in quest'ultimo, presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata.

Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati. Tali raccomandazioni possono, se del caso, prevedere l'attuazione di un'armonizzazione concertata sempreché non ne risulti pregiudicata l'autonomia di decisione delle Parti contraenti.

2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Articolo 30

L'Allegato ed il Protocollo annesso all'Accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.

Articolo 31

Ogni Parte contraente può denunciare l'Accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'Accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.

Articolo 32

L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio del Regno di Svezia.

Articolo 33

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, norvegese, olandese, svedese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

In caso di applicazione dell'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il presente Accordo può entrare in vigore soltanto per gli Stati che hanno effettuato i depositi previsti da detto comma.

Dopo il 1° gennaio 1973, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al terzo comma. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1973.

Le disposizioni applicabili il 1° aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente Accordo, se quest'ultima ha luogo dopo tale data.

FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Per il Regno del Belgio:

Per il Regno di Danimarca:

Per la Repubblica federale di Germania:

Per la Repubblica francese:

Per l'Irlanda:

Per la Repubblica italiana:

Per il Granducato di Lussemburgo:

Per il Regno dei Paesi Bassi:

Per il Regno di Norvegia:

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:

A nome della Commissione delle Comunità europee:

Per il Regno di Svezia:

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostiti (ceneri di piriti): A. Minerali di ferro e piriti di ferro arrostiti (ceneri di piriti): II. Altri. B. Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso.
26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: A. Polveri d'alto forno (polvere della bocca di alto forno).
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili.
27.02	Ligniti e agglomerati.
27.04	Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite e di torba: A. Di carbon fossile: II. Altri. B. Di lignite.
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse.
73.02	Ferro-leghe: A. Ferro-manganese: I. Contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato).
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio.
73.05	Polveri di ferro o d'acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna).
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. Blumi e billette: I. Laminati. B. Bramme e bidoni: I. Laminati.
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiera, di ferro o di acciaio.
73.09	Larghi piatti di ferro o di acciaio.
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: A. Semplicemente laminate o estruse a caldo. D. Placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. Semplicemente placcate: a) Lamine o estruse a caldo.
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, o ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: I. Semplicemente laminati o estrusi a caldo. IV. Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) Semplicemente placcati: 1. Laminati o estrusi a caldo. B. Palancole.
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: A. Semplicemente laminati a caldo. B. Semplicemente laminati a freddo: I. Destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (a) C. Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: III. Stagnati: a) Latta.

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della
Nomenclatura
di Bruxelles

Designazione delle merci

- V. Altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):
- a) Semplicemente placcati:
 1. Laminati a caldo.
- 73.13 Lamiere di ferro o di acciaio laminate a caldo o a freddo:
- A. Lamiere dette « magnetiche ».
 - B. Altre lamiere:
 - I. Semplicemente laminate a caldo.
 - II. Semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
 - b) Di più di 1 mm ma meno di 3 mm;
 - c) Di 1 mm o meno.
 - III. Semplicemente lucidate, levigate a superficie specolare.
 - IV. Placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:
 - b) Stagnate:
 1. Latta;
 2. Altre;
 - c) Zincate o piombate;
 - d) Altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.).
 - V. Altrimenti forgiate o lavorate:
 - a) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o rettangolare:
 2. Altre.
- 73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:
- A. Acciai fini al carbonio:
 - I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
 - b) Altri:
 - III. Sbozzi in rotoli per lamiera.
 - IV. Larghi piatti.
 - V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
 - b) Semplicemente laminati o estrusi a caldo.
 - d) Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
 1. Semplicemente placcati:
 - aa) Laminati o estrusi a caldo.
 - VI. Nastri:
 - a) Semplicemente laminati a caldo;
 - c) Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
 1. Semplicemente placcati:
 - aa) Laminati a caldo.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della
Nomenclatura
di Bruxelles

Designazione delle merci

VII. Lamiere:

- a) Semplicemente laminate a caldo;
- b) Semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
 - 2. Inferiore a 3 mm;
- c) Lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie;
- d) Altrimenti foggiate o lavorate:
 - 1. Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare.

B. Acciai legati:

- I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
 - b) Altri.

III. Sbozzi in rotoli per lamiera.

IV. Larghi piatti.

V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:

- b) Semplicemente laminati o estrusi a caldo.
- d) Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
 - 1. Semplicemente placcati:
 - aa) Laminati o estrusi a caldo.

VI. Nastri:

- a) Semplicemente laminati a caldo;
- c) Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
 - 1. Semplicemente placcati:
 - aa) Laminati a caldo.

VII. Lamiere:

- a) Lamiera «magnetiche»;
- b) Altre lamiere:
 - 1. Semplicemente laminate a caldo;
 - 2. Semplicemente laminate a freddo dello spessore:
 - bb) Inferiore a 3 mm.
 - 3. Lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie;
 - 4. Altrimenti foggiate o lavorate:
 - aa) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare.

73.16

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione e il fissaggio delle rotaie:

A. Rotaie:

II. Altre.

B. Controrotaie.

C. Traverse.

D. Stecche e piastre d'appoggio:

I. Lamine.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROTOCOLLO CONCERNENTE IL REGIME APPLICABILE A TALUNI PRODOTTI

Sezione A

Regime applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti originari della Svezia

Articolo 1

1. I dazi doganali all'importazione, nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda, applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 2, sono gradualmente portati ai livelli qui appresso indicati, secondo il ritmo seguente:

Calendario	Percentuali dei dazi di base applicabili
Il 1° aprile 1973	95
Il 1° gennaio 1974.....	90
Il 1° gennaio 1975.....	85
Il 1° gennaio 1976.....	75
Il 1° gennaio 1977.....	60
Il 1° gennaio 1978.....	40
Il 1° gennaio 1979.....	20
Il 1° gennaio 1980.....	0

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
Ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, ad esclusione dei prodotti di cui al Trattato CEE.

Articolo 2

Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto all'articolo 1 sono soggette a dei massimali indicativi annui, superati i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei Paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:

a) Tenuto conto della possibilità per la Comunità e i suoi Stati membri di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per il 1973 figurano all'Allegato C del

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo n. 1 dell'Accordo, firmato in data odierna, tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia. Tali massimali i cui importi sono comuni per i prodotti della voce n. 73.15, di cui al detto Allegato C ed al presente Protocollo sono calcolati considerando che la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda effettuano la prima riduzione tariffaria il 1° aprile 1973. Per l'anno 1974, l'importo dei massimali corrisponde a quello dell'anno 1973 ragguagliato su base annuale per la Comunità e maggiorato del 5 per cento. A partire dal 1° gennaio 1975, l'importo dei massimali è aumentato annualmente del 5 per cento.

Per i prodotti di cui al presente Protocollo, la Comunità e i suoi Stati membri si riservano la possibilità di stabilire dei massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici aumentata del 5 per cento; gli anni successivi l'importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 per cento.

b) Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni di prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 per cento dell'importo fissato, la Comunità e i suoi Stati membri sospendono l'applicazione di tale massimale.

c) In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità e i suoi Stati membri si riservano la possibilità, previa consultazione in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno l'importo fissato per l'anno precedente.

d) La Comunità e i suoi Stati membri notificano al Comitato misto il 1° dicembre di ogni anno l'elenco dei prodotti soggetti a massimale l'anno successivo e i relativi importi.

e) In deroga all'articolo 2 dell'Accordo e all'articolo 1 del presente Protocollo, quando è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente Protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ristabilita all'importazione del prodotto in questione fino alla fine dell'anno civile.

In tal caso, anteriormente al 1° luglio 1977:

— la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito ristabiliscono la riscossione di dazi doganali come segue:

Anni	Percentuale dei dazi della tariffa doganale comune applicabile
1973	0
1974	40
1975	60
1976	80

— l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai Paesi terzi.

I dazi doganali risultanti dall'articolo 1 del presente Protocollo sono ristabiliti il 1° gennaio successivo.

f) Dopo il 1° luglio 1977 le Parti contraenti esaminano in sede di Comitato misto la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenuto conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale articolo.

g) I massimali sono aboliti al termine dei periodi di disarmo tariffario previsti all'articolo 1 del presente Protocollo.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sezione B

Regime applicabile all'importazione in Svezia di taluni prodotti originari della Comunità

Articolo 3

1. I dazi doganali all'importazione in Svezia applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli qui appresso indicati, secondo il ritmo seguente:

Calendario	Percentuali dei dazi di base applicabili
Il 1° aprile 1973.....	95
Il 1° gennaio 1974.....	90
Il 1° gennaio 1975.....	80
Il 1° gennaio 1976.....	75
Il 1° gennaio 1977.....	60
Il 1° gennaio 1978.....	40
Il 1° gennaio 1979.....	20
Il 1° gennaio 1980.....	0

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

N. della tariffa doganale svedese	Designazione delle merci
Ex 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo; esclusi i prodotti di cui al Trattato CEE: — diversi da quelli ricoperti di alluminio, di piombo o di stagno.
Ex 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo; esclusi i prodotti di cui al Trattato CEE: — diverse da quelle ricoperte di alluminio, di piombo o di stagno: ricoperte di zinco: di uno spessore inferiore a 3 mm; altre: di uno spessore inferiore a 3 mm ma almeno di 0,9 mm.
Ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, esclusi i prodotti di cui al Trattato CEE.

Articolo 4

Per i prodotti di cui alla sezione B del presente Protocollo, ad eccezione di quelli delle voci tariffarie nn. 73.12 e 73.13, la Svezia si riserva, qualora ciò si rivelasse assolutamente necessario in uno stadio successivo e previa consultazione in sede di Comitato misto, la possibilità di stabilire dei massimali indicativi quali definiti nella sezione A del detto Protocollo e le cui modalità saranno identiche a quelle ivi menzionate. Per le importazioni che superino i massimali, possono essere ristabiliti i dazi doganali non superiori a quelli applicabili nei confronti dei Paesi terzi.

ATTO FINALE

I rappresentanti,
del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, del REGNO DI NORVEGIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
e
del REGNO DI SVEZIA,
riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue,
per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, ed il Regno di Svezia dall'altro,
hanno, al momento della firma di questo Accordo,
— adottato la seguente dichiarazione, allegata al presente atto: Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di « Parti contraenti » che figura nell'Accordo,
— preso atto delle seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto:

1. Dichiarazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio relativa all'articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo.
2. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.

FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Per il Regno del Belgio:

Per il Regno di Danimarca:

Per la Repubblica federale di Germania:

Per la Repubblica francese:

Per l'Irlanda:

Per la Repubblica italiana:

Per il Granducato di Lussemburgo:

Per il Regno dei Paesi Bassi:

Per il Regno di Norvegia:

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:

A nome della Commissione delle Comunità europee:

Per il Regno di Svezia:

DICHIARAZIONI

*Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di « Parti contraenti »
che figura nell'Accordo*

Le Parti contraenti convengono di interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione « Parti contraenti », che figura in detto Accordo, significa, da un lato, la Comunità e gli Stati membri o, separatamente, gli Stati membri o la Comunità e dall'altro la Svezia. Il senso da dare, in ogni caso, a questa espressione sarà desunto dalle disposizioni in causa dell'Accordo, nonché dalle disposizioni corrispondenti del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

*Dichiarazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio relativa
all'articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo*

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'Accordo valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme contenute negli articoli 4, lettera c), 65, 66, paragrafo 7 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

*Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente
l'applicazione dell'Accordo a Berlino*

L'Accordo è applicabile anche al Land di Berlino sempreché il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione in senso contrario nel termine di tre mesi a decorrere dalla entrata in vigore dell'Accordo.

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Il REGNO DEL BELGIO, il REGNO DI DANIMARCA, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, l'IRLANDA, la REPUBBLICA ITALIANA, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, il REGNO DEI PAESI BASSI, il REGNO DI NORVEGIA e il REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA e d'IRLANDA DEL NORD, membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato,

la CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concludono un Accordo concernente i settori di competenza di tale Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:

Articolo 1

Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato, originari di tale Comunità e della Confederazione svizzera.

Articolo 2

1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunità e la Svizzera.

2. I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:

- il 1° aprile 1973 ogni dazio è portato all'80 per cento del dazio di base;
- le successive quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, si effettuano:
 - il 1° gennaio 1974,
 - il 1° gennaio 1975,
 - il 1° gennaio 1976,
 - il 1° luglio 1977.

Articolo 3

1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.

Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.

2. La Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale in caso

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di applicazione dell'articolo 38 dell'« Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati », stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.

Articolo 4

1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 2, è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 2 sono applicati, arrotondando al primo decimale.

Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'« Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati », stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'articolo 2 è applicato, arrotondando al quarto decimale.

Articolo 5

1. Nessuna nuova tassa d'effetto equivalente e dei dazi doganali all'importazione sarà introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera.

2. Le tasse d'effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione introdotte negli scambi tra la Comunità e la Svizzera a partire dal 1° gennaio 1972 sono soppresse con l'entrata in vigore dell'Accordo.

Ogni tassa d'effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione la cui aliquota sia, al 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1° gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima con l'entrata in vigore dell'Accordo.

3. Le tasse d'effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il seguente calendario:

— ogni tassa è portata, al più tardi entro il 1° gennaio 1974, al 60 per cento dell'aliquota applicata il 1° gennaio 1972;

— le tre successive riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate:

il 1° gennaio 1975,

il 1° gennaio 1976,

il 1° luglio 1977.

Articolo 6

Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunità e la Svizzera.

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppresi il 1° gennaio 1974 al più tardi.

Articolo 7

Le disposizioni che fissano le regole di origine per l'applicazione dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato in data odierna, valgono anche per il presente Accordo.

Articolo 8

La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospendere l'applicazione notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.

Articolo 9

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1° gennaio 1975.

Articolo 10

A partire dal 1° luglio 1977 i prodotti originari della Svizzera non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro.

Articolo 11

L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.

Articolo 12

L'Accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'Accordo, ed in particolare le disposizioni concernenti le regole di origine.

Articolo 13

Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente od indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad esse applicate, direttamente od indirettamente.

Articolo 14

I pagamenti relativi agli scambi di merci, così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Svizzera, non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.

Articolo 15

L'Accordo lascia impregiudicati divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimilata al commercio tra le Parti contraenti.

Articolo 16

Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

- a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
- b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
- c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 17

1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.

2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo.

La Parte contraente la quale reputi che l'altra Parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'Accordo può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Articolo 18

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Svizzera:

- i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
- ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
- iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

2. La Parte contraente la quale reputi che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Articolo 19

Se le offerte fatte da imprese svizzere sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Articolo 20

Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all'interno nel territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto:

— alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente Accordo,

— ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi e alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice,

la Parte contraente interessata può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Articolo 21

Qualora una delle Parti contraenti constata pratiche di *dumping* nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure appropriate contro tali pratiche conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Articolo 22

In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.

Articolo 23

1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 20 e 22 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli da 17 a 22, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2 sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) Per quanto riguarda l'articolo 18, ciascuna Parte contraente può adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica è incompatibile col buon funzionamento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1.

Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficoltà risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

b) Per quanto riguarda l'articolo 19, le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli prestano l'assistenza necessaria per l'esame del caso nonché, se occorre, per l'adozione delle misure appropriate.

Se la Svizzera non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure a difetto di accordo in sede di Comitato misto, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del Mercato comune o per mettervi fine; essi possono, in particolare, procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

c) Per quanto riguarda l'articolo 20, le difficoltà derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che può adottare ogni decisione utile per porvi termine.

Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà nei trenta giorni successivi alla notifica, la Parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa compensatoria sul prodotto importato.

Detta tassa compensatoria è calcolata in funzione dell'incidenza che sul valore delle merci di cui trattasi hanno le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

d) Per quanto riguarda l'articolo 21, si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate.

e) Se circostanze eccezionali richiedenti un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22, nonché nei casi di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 24

In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella della Svizzera, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.

Articolo 25

1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. L'applicazione di tali decisioni è effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.

3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 26

1. Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.

Articolo 27

1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalità che saranno previste dal suo regolamento interno.

2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.

Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessità particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 28

L'Allegato all'Accordo fa parte integrante di quest'ultimo.

Articolo 29

Ogni Parte contraente può denunciare l'Accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'Accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.

Articolo 30

L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Confederazione svizzera.

Articolo 31

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, norvegese, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

In caso di applicazione dell'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio delle comunità europee del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla Comunità europea del car-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bone e dell'acciaio, il presente Accordo potrà entrare in vigore soltanto per gli Stati che avranno effettuato i depositi previsti da detto comma.

Dopo il 1° gennaio 1973, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al terzo comma. La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1973.

Le disposizioni applicabili il 1° aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente Accordo, se questa ultima ha luogo dopo tale data.

FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Per il Regno del Belgio:

Per il Regno di Danimarca:

Per la Repubblica federale di Germania:

Per la Repubblica francese:

Per l'Irlanda:

Per la Repubblica italiana:

Per il Granducato di Lussemburgo:

Per il Regno dei Paesi Bassi:

Per il Regno di Norvegia:

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:

Per la Confederazione svizzera:

ALLEGATO

LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti): <i>A.</i> Minerali di ferro e piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti): II. Altri. <i>B.</i> Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso.
26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: <i>A.</i> Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno).
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili.
27.02	Ligniti e agglomerati.
27.04	Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite e di torba: <i>A.</i> Di carbon fossile: II. Altri. <i>B.</i> Di lignite.
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse.
73.02	Ferro-leghe: <i>A.</i> Ferro-manganese: I. Contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato).
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio.
73.05	Polveri di ferro o d'acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): <i>B.</i> Ferro e acciaio spugnoso (spugna).
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. Blumi e billette: I. Laminati. B. Bramme e bidoni: I. Laminati.
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio.
73.09	Larghi piatti di ferro o di acciaio.
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordone); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: A. Semplicemente laminate o estruse a caldo. D. Placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. Semplicemente placcate: a) Lamine o estruse a caldo.
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, o ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti A. Profilati: I. Semplicemente laminati o estrusi a caldo. IV. Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) Semplicemente placcati: 1. Laminati o estrusi a caldo. B. Palancole.
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: A. Semplicemente laminati a caldo. B. Semplicemente laminati a freddo: I. Destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (a) C. Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: III. Stagnati: a) Latta.

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
73.13	<p>V. Altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):</p> <p>a) Semplicemente placcati:</p> <p>1. Laminati a caldo.</p> <p>Lamiere di ferro o di acciaio laminate a caldo o a freddo:</p> <p>A. Lamiere dette « magnetiche ».</p> <p>B. Altre lamiere:</p> <p>I. Semplicemente laminate a caldo.</p> <p>II. Semplicemente laminate a freddo, dello spessore:</p> <p>b) Di più di 1 mm ma meno di 3 mm;</p> <p>c) Di 1 mm o meno.</p> <p>III. Semplicemente lucidate, levigate a superficie specolare.</p> <p>IV. Placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:</p> <p>b) Stagnate:</p> <p>1. Latta.</p> <p>2. Altre.</p> <p>c) Zincate o piombate</p> <p>d) Altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.).</p> <p>V. Altrimenti forgiate o lavorate:</p> <p>a) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o rettangolare:</p> <p>2. Altre.</p>
73.15	<p>Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:</p> <p>A. Acciai fini al carbonio:</p> <p>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:</p> <p>b) Altri:</p> <p>III. Sbozzi in rotoli per lamiera.</p> <p>IV. Larghi piatti.</p> <p>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:</p> <p>b) Semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>d) Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.)</p> <p>1. Semplicemente placcati:</p> <p>aa) Laminati o estrusi a caldo.</p> <p>VI. Nastri:</p> <p>a) Semplicemente laminati a caldo</p> <p>c) Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie.</p> <p>1. Semplicemente placcati:</p> <p>aa) Laminati a caldo.</p>

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della
Nomenclatura
di Bruxelles

Designazione delle merci

VII. Lamiere:

- a) Semplicemente laminate a caldo;
- b) Semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
 2. Inferiore a 3 mm.
- c) Lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie;
- d) Altrimenti foggiate o lavorate:
 1. Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare.

B. Acciai legati:

- I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
 - b) Altri.

III. Sbozzi in rotoli per lamiera.

IV. Larghi piatti.

V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:

- b) Semplicemente laminati o estrusi a caldo.
- d) Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.)
 1. Semplicemente placcati:
 - aa) Laminati o estrusi a caldo.

VI. Nastri:

- a) Semplicemente laminati a caldo;
- c) Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
 1. Semplicemente placcati:
 - aa) Laminati a caldo.

VII. Lamiere:

- a) Lamiere dette « magnetiche ».
- b) Altre lamiere:
 1. Semplicemente laminate a caldo.
 2. Semplicemente laminate a freddo dello spessore:
 - bb) Inferiore a 3 mm.
 3. Lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie.
 4. Altrimenti foggiate o lavorate:
 - aa) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare.

73.16

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione e il fissaggio delle rotaie:

A. Rotaie:

II. Altre.

B. Controrotaie.

C. Traverse.

D. Stecche e piastre d'appoggio:

I. Lamine.

ATTO FINALE

I rappresentanti:

del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, del REGNO DI NORVEGIA, e del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue,

per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera,

hanno, al momento della firma di questo Accordo, preso atto della seguente dichiarazione, allegata al presente atto: Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.

I rappresentanti sopraddetti:

e quello del PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN,

hanno proceduto alla firma dell'Accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'Accordo fra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Per il Regno del Belgio:

Per il Regno di Danimarca:

Per la Repubblica federale di Germania:

Per la Repubblica francese:

Per l'Irlanda:

Per la Repubblica italiana:

Per il Granducato di Lussemburgo:

Per il Regno dei Paesi Bassi:

Per il Regno di Norvegia:

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Per la Confederazione svizzera:

DICHIARAZIONE

Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino

L'Accordo è applicabile anche al Land di Berlino sempreché il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione in senso contrario nel termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.